



Tribunale Ordinario di Cuneo

O.I. 42/2019

Oggetto: Acquisizione d'ufficio dei dati e controlli sulle dichiarazioni sostitutive. Regolamento.

Premessa.

La normativa che concerne l'acquisizione d'ufficio dei dati e i controlli sulle dichiarazioni sostitutive è contenuta nel D.P.R. 28.12.2000 n. 445, che in merito prevede:

Art. 40 Certificati.

01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell'ambito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento.

Art. 43. Accertamenti d'Ufficio.

1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonchè tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.

2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

3. L'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio, ai sensi del precedente comma, esclusivamente per via telematica.

4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali.

5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro

certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.

6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.

Art. 44-bis Acquisizione d'ufficio di informazioni.

1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore.

Art. 45 Documentazione mediante esibizione.

1. I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di identità o di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento esibito. È, comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità e l'autenticità dei dati contenuti nel documento di identità o di riconoscimento.

2. Nei casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce informazioni relative a stati, qualità personali e fatti attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità, la registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica non autenticata del documento stesso.

3. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purchè l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

Art. 46 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia; g) esistenza in vita;

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- cc) qualità di vivenza a carico;
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Art. 47 Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

Art. 71 Modalità dei controlli

1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.

4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.

Art. 72 Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli

1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.

2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.

3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.

Art. 75 Decadenza dai benefici

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 76 Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

Ai fini della piena attuazione delle norme del D.P.R. n. 445 del 2000 in materia di semplificazione della documentazione amministrativa e per favorire il corretto svolgimento delle procedure, con il presente Regolamento si dispone in merito alle misure organizzative per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli delle dichiarazioni sostitutive, nonché alle modalità per la loro esecuzione.

Art. 1. Oggetto e Finalità

Il presente Regolamento disciplina i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate e le verifiche richieste da\a Pubbliche Amministrazioni e Gestori di Pubblici Servizi.

Il controllo è finalizzato a verificare la rispondenza tra le informazioni rese dal soggetto dichiarante con quelle in possesso dell'Amministrazione o di altre Pubbliche Amministrazioni, onde garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi.

Art. 2. Tipologia dei controlli.

I controlli sulle dichiarazioni sostitutive possono riguardare dati direttamente disponibili oppure dati che devono essere rilevati presso altre Amministrazioni o Gestori di pubblici servizi.

Nel secondo caso i controlli possono essere diretti o indiretti.

I controlli diretti sono quelli che consentono di accedere direttamente alle informazioni detenute da altre Amministrazioni (ad es. mediante collegamento informatico a banche dati).

I controlli indiretti sono quelli che comportano una richiesta ad altre Amministrazioni, affinché verifichino il contenuto della dichiarazione sostitutiva mediante confronto con i dati in loro possesso e ne comunichino l'esito.

I controlli, inoltre, possono essere di tipo preventivo o successivo.

I controlli preventivi vengono effettuati durante l'iter procedimentale, prima dell'emanazione del provvedimento amministrativo.

I controlli successivi vengono effettuati dopo l'adozione del provvedimento amministrativo, sulle dichiarazioni sostitutive rese dai soggetti beneficiari del provvedimento (es. aggiudicatario gara appalto).

Art. 3. Oggetto dei controlli.

Il Tribunale (Amministrazione procedente) quando riceve le dichiarazioni sostitutive è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità del contenuto delle medesime.

Devono essere prioritariamente controllate le dichiarazioni sostitutive finalizzate ad ottenere benefici in ambito sanitario, assistenziale, previdenziale, del diritto allo studio, agevolazioni e sovvenzioni, nonché nell'ambito delle procedure di gara.

Le dichiarazioni sostitutive che devono essere sottoposte a controllo rientrano tra le seguenti tipologie di procedimenti:

- procedimenti finalizzati ad ottenere benefici di natura personale legati al rapporto di lavoro (permessi, malattie, congedi per disabili, ecc.) o che comportino priorità in procedimenti concorsuali o graduatorie (permessi studio, titoli di preferenza o precedenza, *part-time*, ecc.);
- procedimenti finalizzati ad ottenere benefici anche di tipo economico (assegni, ritenute, detrazioni, agevolazioni fiscali, ecc.)
- procedimenti relativi ai contratti pubblici.

Art. 4. Errori sanabili e imprecisioni rilevati nei controlli.

Qualora nel corso del controllo si rilevino errori o imprecisioni sanabili, occorre prioritariamente accertare:

- l'evidenza dell'errore;

- la possibilità di sanatoria con dichiarazione integrativa dell'interessato.

Qualora tali riscontri risultino positivi occorre formalizzare all'interessato un invito ad integrare la dichiarazione entro il termine perentorio di 15 giorni.

Art. 5. Controlli in caso di ragionevole dubbio.

Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive deve essere effettuato ogni volta che sussistano ragionevoli dubbi, esplicitati formalmente e motivatamente dal Responsabile del procedimento.

Il ragionevole dubbio non può fondarsi su generiche supposizioni.

Il controllo è effettuato quando:

a) emergono elementi:

- di incoerenza palese delle informazioni rese,
- di inattendibilità evidente delle stesse,
- di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere solo dati parziali e comunque in modo tale da non consentire all'Amministrazione una adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione.

b) nella dichiarazione sostitutiva emerge:

- l'indeterminatezza della situazione descritta,
- l'impossibilità di raffrontarla con documenti o elementi di riscontro paragonabili,
- la lacunosità rispetto agli elementi richiesti dall'Amministrazione per il regolare svolgimento del procedimento.

Art. 6. Registro delle dichiarazioni sostitutive e Registro delle richieste di controllo provenienti da altre Pubbliche Amministrazioni. Raccolte.

È istituito il Registro informatico delle dichiarazioni sostitutive, conservato nell'area comune del Tribunale, con ripartizioni per ciascuna cancelleria/ufficio.

All'atto della presentazione di una dichiarazione sostitutiva colui che la riceve procede tempestivamente all'annotazione nel Registro degli estremi della stessa (n. progressivo, data, n. procedimento, cognome e nome del soggetto che ha presentato la dichiarazione, esito del controllo).

È istituita una raccolta delle dichiarazioni sostitutive, tenuta dalle singole cancellerie/uffici con riferimento ai procedimenti di rispettiva competenza, nella quale sono inserite le copie delle dichiarazioni, o gli originali delle stesse qualora non debbano essere conservati in un fascicolo processuale, e gli atti originali relativi ai controlli effettuati.

È istituito il Registro informatico delle richieste di controllo provenienti da altre Pubbliche Amministrazioni o Gestori di pubblici servizi, conservato nell'area comune del Tribunale, con ripartizioni per ciascuna cancelleria/ufficio.

All'atto della ricezione di una richiesta di controllo di una dichiarazione sostitutiva la cancelleria/ufficio di competenza procede tempestivamente all'annotazione nel Registro degli estremi della stessa (n. progressivo, data, Amministrazione richiedente, esito del controllo e data della relativa risposta).

È istituita una raccolta delle richieste di controllo delle dichiarazioni sostitutive, tenuta dalle singole cancellerie/uffici con riferimento ai procedimenti di propria

competenza, nella quale sono inseriti gli originali delle richieste e gli atti relativi ai controlli effettuati e alle comunicazioni all'esito degli stessi.

Art. 7. Modalità e criteri per l'effettuazione dei controlli a campione.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, i controlli a campione sui contenuti delle dichiarazioni sostitutive presentate al Tribunale sono effettuati rilevando la loro posizione numerica dell'iscrizione nel Registro delle dichiarazioni sostitutive.

Indipendentemente dall'anno di riferimento, la verifica è effettuata ogni cinque dichiarazioni sostitutive presentate.

Qualora dal risultato del controllo a campione si ingeneri il ragionevole dubbio che le autocertificazioni complessivamente presentate, nell'ambito del medesimo procedimento o dal medesimo soggetto, possano essere non veritiere, il controllo è esteso a tutte le certificazioni presentate.

Art. 8. Termini.

Per garantire l'efficacia dell'azione amministrativa, i controlli devono essere attivati:

- entro 10 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva nel caso di controlli a campione;
- immediatamente al verificarsi della condizione in caso di ragionevole dubbio e di controllo esteso a tutte le certificazioni.

Art. 9. Provvedimenti conseguenti a rilevazioni di false dichiarazioni.

Qualora dal controllo si rilevino elementi di falsità, il Responsabile del procedimento segnala la circostanza al Dirigente e presenta con sollecitudine denuncia all'Autorità giudiziaria, allegando gli atti contenenti le false dichiarazioni e le risultanze dei controlli.

In caso di controllo preventivo l'Amministrazione esclude dal procedimento il soggetto che ha dichiarato il falso, comunicando all'interessato il motivato provvedimento di esclusione.

In caso di controllo successivo l'Amministrazione revoca il provvedimento e/o esclude il soggetto dai benefici ed agisce per l'eventuale azione di recupero o ripristino, comunicando all'interessato il motivato provvedimento di esclusione.

Art. 10. Modalità dei controlli.

I controlli diretti, in qualità di Amministrazione procedente, vengono effettuati presso le Amministrazioni certificanti con le quali è attivo il collegamento telematico tra banche dati.

I controlli indiretti presso i competenti uffici delle Amministrazioni certificanti devono essere ispirati a criteri di semplicità, immediatezza e certezza.

Le richieste devono riportare almeno:

- indicazione dell'ufficio (es. segreteria amm.va, canc. lavoro, ecc.) e recapiti,
- generalità del soggetto certificante,
- tipologia di dati autocertificati dei quali si chiede il controllo,
- generalità del responsabile del procedimento,
- data,
- firma

e vanno inoltrate mediante posta elettronica, anche certificata.

Art. 11. Controlli su richiesta di altre Pubbliche Amministrazioni.

Le verifiche dirette - stante la riservatezza e segretezza delle informazioni contenute nelle banche dati del Tribunale - sono consentite alle sole Forze dell'Ordine. I criteri e le modalità di accesso, anche mediante collegamenti informatici e telematici, sono stabilite nel singolo provvedimento di autorizzazione.

Di norma sono consentite le verifiche indirette, con presentazione di specifica richiesta da parte delle Amministrazioni procedenti.

Le richieste vanno annotate nel Registro di cui all'art. 6 del presente Regolamento e conservate nella raccolta.

Il responsabile del procedimento è tenuto a rendere all'Amministrazione Pubblica o al Gestore di pubblico servizio le informazioni nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di controllo.

La mancata risposta alle richieste di controllo entro il termine stabilito costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

Lo scambio di informazioni inerenti i controlli deve essere ispirato a criteri di semplicità, immediatezza e certezza.

Le comunicazioni devono riportare:

- esito del controllo,
- cancelleria/ufficio che lo ha effettuato,
- responsabile del procedimento,
- data,
- firma

e vanno inoltrate mediante posta elettronica, anche certificata.

Art. 12. Responsabile del procedimento.

Sono nominati Responsabile del procedimento per i fini di cui al presente Regolamento i Funzionari giudiziari o i Cancellieri esperti che dirigono le rispettive Cancellerie/Uffici.

Si comunichi a tutto il personale del Tribunale e, per opportuna conoscenza, al Presidente del Tribunale.

Si pubblichi sul sito internet del Tribunale.

Il Dirigente
Dott.ssa Daniela Mamino

Firmato da:MAMINO DANIELA
Organizzazione:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Data: 21/11/2019 14:47:56